

Tar Sicilia-Catania, sez. II, 18/7/2019 n. 1809



Si applicano anche all'attività di diritto privato svolto dai gestori di pubblici servizi le regole in materia di diritto di accesso nella pa, compresa la gestione dei rapporti di lavoro

Le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti d'interesse pubblico e, quindi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguarda non soltanto l'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità. Pertanto è consentito l'esercizio dell'actio ad exhibendum nei confronti del gestore di un pubblico servizio e possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall'art. 23 l. n. 241 cit., in quanto pur essendo atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost. riguardano allo stesso modo l'attività volta all'emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune. Ne consegue che, nel caso di specie, il diritto di accesso ai documenti richiesti deve essere riconosciuto in capo al ricorrente che vanta un interesse qualificato in relazione al procedimento disciplinare definito con il "licenziamento"/revoca dell'incarico dirigenziale, al fine di consentirgli la possibilità di reagire in sede giurisdizionale; inoltre, il rapporto di impiego che lega il ricorrente alla società ha sicuramente natura e rilevanza pubblicistica incidendo sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Il soggetto che subisce un procedimento latu senso "di controllo" ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall'amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l'attivazione di tale potere non ostandovi neppure presunte esigenze di riservatezza o di segretezza connesse all'eventuale (e allo stato non documentato) esposto inviato in Procura.

Materia: pubblica amministrazione / documenti amministrativi

Publicato il 18/07/2019

N. 01809/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2019 REG.RIC.

N. 00125/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2019, proposto da

Aldo Iacomelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Germano Scarafiocca, Giacomo Pasquinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Messinaservizi Bene Comune S.P.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Francio', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Moschella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2019, proposto da

Aldo Iacomelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Germano Scarafiocca, Giacomo Pasquinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo

Moschella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Messina, via XXIV Maggio, 18;

nei confronti

Messinaservizi Bene Comune S.P.A, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Francio', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 108 del 2019:

-della nota prot. n. 9345/18 del 5.12.2018, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Messinaservizi Bene Comune S.p.A., con la quale è stata respinta la richiesta di accesso ad alcuni documenti formulata dal ricorrente nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5.12.2018, nonché, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 9469/18, del 7.12.2018, sempre a firma del Presidente del C.d.A. della su citata società e dell'allegato verbale di assemblea, sempre del 7.12.2018, nella parte in cui tali atti confermano il suddetto diniego all'accesso, oltre che l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso ai documenti sopra menzionati, meglio elencati, infra, nel presente ricorso;

quanto al ricorso n. 125 del 2019:

-del diniego, contenuto nel verbale di assemblea della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. del 7.12.2018, opposto dal Comune di Messina alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente con lettera del 5.12.2018, indirizzata

alla Polizia Municipale o comunque l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione resistente sull'istanza di accesso sopra citata, nonché l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso ai documenti sopra menzionati, meglio elencati, infra, nel presente ricorso, ed infine la condanna del Comune di Messina all'ostensione dei documenti richiesti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Messinaservizi Bene Comune S.P.A e del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con i ricorsi indicati in epigrafe, l'Ing. Iacomelli - già direttore generale della società Messina servizi Bene Comune, interamente partecipata dal Comune di Messina e affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale - espone quanto segue.

Nel corso dell'assemblea della società del 3 dicembre 2018, il socio unico Comune di Messina ha rivolto una serie di contestazioni all'operato del Direttore Generale (dettagliatamente indicate sub 1) -11) del punto 7 all'ordine del giorno) dando mandato al C.d.A.:

- di “*valutare se quanto esposto possa configurare un'azione disciplinare che porti alla revoca dell'incarico del Direttore Generale*”;
- di disporre, in ragione della rilevata incompatibilità ambientale tra DG e azienda “*la sospensione cautelare del Direttore Generale dell'Azienda per il tempo occorrente alla definizione dell'instaurando procedimento disciplinare e di quello che occorre anche alla Procura della Repubblica, alla quale saranno trasmessi gli atti innanzi richiamati, per valutare la eventuale responsabilità penale del Direttore Generale e dei soggetti specificamente indicati in relazione alle competenze e ruoli che hanno esercitato nella società*”, precisando che “*Le valutazioni e decisioni del socio unico sono supportate dalla seguente documentazione, che farà parte integrante dell'esposto denuncia che il 4 dicembre il socio unico presenterà all'autorità giudiziaria. Atti allegati:*
 1. *Relazione del C.d.A. Messina servizi Bene Comune S.p.A. del 9.11.2018, integrata come richiesto dall'assemblea del 10.11.2018;*
 2. *Relazione del C.d.A. Messinaservizi Bene Comune S.p.A. a seguito dello svolgimento di attività d'indagine interna, come richiesta dall'Assemblea del 10.11.2018;*
 3. *Osservazioni con diffida al Piano Industriale del 10.11.2018;*
 4. *Osservazioni con diffida al Piano Industriale del 29.11.2018;*
 5. *Relazione del 19.11.2018 con relativi allegati dell'Ing. Michele Triboli;*
 6. *Verbale dell'assemblea dei soci del 10.11.2018;*
 7. *Relazione del 9.11.2018 del Direttore Generale;*
 8. *Relazione del 9.11.2018 del C.d.A. Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;*

9. *Relazione del 9.11.2018 del liquidatore pro-tempore MessinaAmbiente;*
10. *Relazione del 9.11.2018 dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Messina;*
11. *Nota del 27.11.2018 prot. 8959 del Presidente del C.d.A. di Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;*
12. *Relazione del 26.11.2018 della Polizia Municipale di Messina con relativi allegati verbale s.i.t. dell'Ing. Michele Trimboli, verbale s.i.t. Ing. Roberto Lisi; verbale s.i.t. Sig. Filippo Marguccio;*
13. *Relazione di servizio del 2.12.2018 della Polizia Municipale di Messina;*
14. *Relazione di servizio conclusiva del 30.11.2018 della Polizia Municipale con relativi allegati;*
15. *Relazione di servizio della Polizia Municipale di Messina del 30.11.2018 con relativi allegati (in particolare verbale s.i.t. Sig. Palmeri Tommaso, del Sig. Munnia Gaetano, del Sig. Totaro Sabino, del Sig. Lo Presti Mario;*
16. *Nota dell'Ill.mo Sig. Sindaco del 1.12.2018;*
17. *Nota del 7.11.2018 trasmessa dall'Assessore Musolino al D.G.;*
18. *Replica del D.G. all'Assessore Musolino dell'8.11.2018;*
19. *Nota trasmessa via email dall'assessore Musolino al D.G., al Presidente del C.d.A. ed al dott. Pietro Picciolo, liquidatore pro-tempore MessinAmbiente con relativi allegati;*
20. *Verbale dichiarazioni del 3 dicembre 2018 rese dall'Ing. Benedetto Alberti;*

21. *Verbale dichiarazioni del 3 dicembre 2018 rese dall'Ing. Michele Trimboli;*
22. *Verbale dichiarazioni del 3 dicembre 2018 rese dall'Ing. Roberto Lisi;*
23. *Verbale dichiarazioni del 3 dicembre 2018 rese dal Sig. Filippo Marguccio;*
24. *Verbale dichiarazioni del 3 dicembre 2018 rese dal Sig. Gaetano Munnia;*
25. *Verbale dichiarazioni del 3 dicembre 2018 rese dal Sig. Tommaso Palmieri;*
26. *Verbale dichiarazioni del 3 dicembre 2018 rese dal Sig. Mario Lo Presti;*
27. *Verbale dichiarazioni del 3 dicembre 2018 rese dal Sig. Antonino Comandè;*
28. *Verbale sopralluogo del 15 novembre 2019;*
29. *Verbale Assemblea dei soci del 3 dicembre 2018.”*

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 4 dicembre 2018 per i predetti adempimenti, l'Ing. Iacomelli ha chiesto “*quale accesso agli atti, di acquisire copia di tutti i verbali del C.d.A. e di tutti i verbali dell'assemblea dei soci riportati sui libri sociali e altresì di acquisire, non avendo potuto prendere la parola nella giornata di ieri durante l'assemblea cui era stato formalmente invitato, il verbale dell'assemblea del giorno 3 dicembre e tutti gli allegati a corredo della declaratoria enunciata dall'Assessore Musolino per poter intraprendere, contestandone per intero il contenuto, ogni azione a tutela in ogni sede opportuna?*”.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 5 dicembre 2018 per l'esame di alcuni punti rinviati, l'interessato ha reiterato la richiesta di accesso e ha formulato la seguente richiesta: *“chiede di avere seduta stante il verbale della riunione odierna e chiede che vengano allegati allo stesso e resi disponibili tutti i documenti elencati nella lettura data dal Presidente nel verbale dell'assemblea del 3 dicembre 2018.”*.

Con nota n. 9345/2018, il Presidente del C.d.A. ha riscontrato le predette richieste, dichiarando *“che si consegna la copia del verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna precisando che i documenti, di cui l'Assessore Musolino ha dato lettura in calce alla declaratoria delle osservazioni formulate in merito all'attività del DG, non sono stati allegati al predetto verbale di assemblea, ma costituiscono gli allegati all'esposto che il Socio Unico ha presentato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Messina. Pertanto, non avendo il C.d.A. mai avuto la disponibilità di tali documenti, la richiesta di copia formulata dal DG non può essere accolta se non per la parte della copia del verbale del Consiglio di Amministrazione di oggi 5 dicembre 2018”*.

Con successiva nota del 5 dicembre 2018, indirizzata alla Polizia Municipale di Messina, l'Ing. Iacomelli, premesso di essere *“venuto a conoscenza di un'attività d'indagine..., condotta dalla Polizia Municipale su disposizione del Sindaco, attraverso l'acquisizione di atti amministrativi ed interrogatori dei dipendenti”* ha chiesto l'acquisizione *“dei relativi atti”*.

Con nota prot. n. 9469/18 del 7 è stato trasmesso al ricorrente il verbale dell'assemblea dei soci svoltasi nella medesima data, nel corso della quale è stato deliberato *“di recedere con effetto immediato dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato stipulato in data 28.02.2018 con l'Ing. Aldo Iacomelli”*

Nel medesimo verbale di assemblea, il socio unico ha precisato *“che le richieste formulate dal Direttore Generale al Comandante della Polizia Municipale e all'Assessore all'Ambiente Avv.to Dafne Musolino, tendenti ad avere copia delle attività ispettiva effettuate dalla Polizia Municipale, su espresso incarico del Sindaco, non possono trovare accoglimento in quanto trattasi di documenti allegati all'esposto inoltrato alla Procura della Repubblica di Messina in data 6 dicembre 2018”*.

Quindi, con ricorso recante n.r.g. 108/2019, l'interessato dopo aver precisato che i documenti indicati ai numeri 7,17,18 e 19 sono già in possesso dell'esponente, ha chiesto l'annullamento della nota n. 9345/2018 e ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere copi di tutti gli altri atti elencati con la stessa numerazione riportata nel verbale d assemblea del 3 dicembre 2018.

Con successivo autonomo ricorso recante n.r.g. 125/2019, il ricorrente ha impugnato l'ulteriore diniego contenuto nel verbale di assemblea del 7 dicembre 2018 insistendo per l'accertamento del diritto ad ottenere copia degli atti indagine compiuti nei propri confronti.

A sostegno di entrambi i ricorsi il ricorrente precisa che gli atti richiesti sono posti alla base della motivazione del

licenziamento; in ogni caso la richiesta sarebbe stata formulata anche ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e ciò tenuto anche conto l'art. 22 del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), stabilisce che “Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

Il ricorrente afferma, quindi, che la società resistente è senz'altro da considerarsi destinataria del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/90 e del diritto di “accesso civico” di cui al d.lgs. 33/2013.

Quanto, infine, alla “disponibilità degli atti e documenti e sugli atti richiesti” il ricorrente afferma che *“la maggior parte di tali atti sono stati prodotti dalla stessa società o ad essa recapitati. È evidente che non può che essere la stessa Messina servizi Bene Comune S.p.A. a doverli esibire. Non possono quindi che essere nella sua disponibilità i documenti di cui ai nn. 1,2,3,4,6,11 e 19”* e chiede *“l'accesso a tali documenti e a tutti gli altri di cui la società resistente dispone, nell'ambito dell'elenco di cui alla parte in fatto del presente ricorso, fatta eccezione per quelli di cui ai numeri 7,17,18 e 19, già in possesso del ricorrente, riservando di agire per il resto nei confronti del Comune di Messina”*.

Con istanza dell'11 aprile 2019 il ricorrente ha chiesto la riunione dei due ricorsi.

Il Comune di Messina si è costituito in entrambi i giudizi con memoria di stile senza contestare i fatti rappresentati dal ricorrente.

La società Messina Servizi Bene comune si è costituita in entrambi i giudizi e limitatamente al ricorso r.g. n. 108/2019 ha eccepito, con memoria depositata il 23 aprile 2019, *“il difetto di giurisdizione del g.a. in ordine alla vicenda in esame”* poiché la *“richiesta d’accesso è stata formulata nell’ambito di una questione concernete il rapporto di lavoro di diritto privato del ricorrente con la Messina servizi Bene Comune”*; ha, inoltre, chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che la detta società non possa ritenersi soggetto passivo del diritto di accesso né dell’accesso civico.

Parte ricorrente ha replicato alle difese della società e alle camere di consiglio dell’8 e 9 maggio, rispettivamente fissate per la trattazione dei distinti ricorsi già assegnati a differenti sezioni interne (rispettivamente seconda e quarta Sezione), i ricorsi sono stati rimessi al Presidente della Sezione, il quale ha poi assegnato entrambi i ricorsi a questa Sezione.

Con successiva memoria del 10 giugno 2019 (depositata in entrambi i ricorsi), la società resistente ha formulato, per la prima volta, una presunta violazione del diritto al contraddittorio e dei termini a difesa in relazione alla camera di consiglio del 26 giugno 2019, la cui fissazione sarebbe stata comunicata il 30 maggio 2019, in violazione dei termini fissati dall’art. 71 c.p.a.; ha, inoltre, insistito nelle difese già spiegate chiedendo l’inammissibilità/rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 26 giugno 2019, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione, come da verbale.

In via preliminare il Collegio:

1) Dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a., attesa la sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;

2) Ritiene manifestamente infondata la presunta violazione del termine a difesa di cui all'art. 71 c.p.a. invocato dalla società resistente poiché:

a) ai sensi dell'art. 87 c.p.a., applicabile al rito accesso, *“la camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intime”*; pertanto, il richiamo ai termini previsti dall'art. 71 c.p.a. per la pubblica udienza non è pertinente al caso di specie, trattandosi di procedimento in camera di consiglio ove gli avvisi di fissazione dell'udienza camerale comunicati dalla Segretaria costituiscono “comunicazione di cortesia” e non adempimenti richiesti dall'art. 71 c.p.a.;

b) l'eccezione assume, inoltre, una connotazione manifestamente pretestuosa tenuto conto non solo che a fronte di ricorsi notificati rispettivamente il 3 e 7 gennaio 2019 il termine di cui all'art. 87, 3° comma, c.p.a. è ampiamente decorso, ma anche della circostanza che i ricorsi erano stati già fissati in precedenti camere di consiglio (rispettivamente dell'8 e 9 maggio) nelle quali le parti resistenti avrebbero potuto spiegare le proprie difese ed eccezioni;

3) Ritiene infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla società resistente giacché l'accesso alla documentazione amministrativa è oggetto di un diritto

soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., e riguarda tutti gli atti riferibili alla pubblica amministrazione, non rilevando la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di eventuale controversia, vi sia la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. III, 16 gennaio 2019, n. 412 e 5 marzo 2018 n. 1396; Cons. Stato Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5119 e 26 luglio 2012 n. 4261; T.A.R. Puglia - Bari Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 118).

Nel merito il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. Quanto al ricorso r.g. 108/2019 e limitatamente alla domanda concernete indiscriminatamente l'accesso a *“tutti i verbali del C.d.A. e tutti i verbali dell'assemblea dei soci riportati sui libri sociali”* (richiesta formulata nel corso dell'assemblea del 4 dicembre 2018), il Collegio rileva la genericità e l'indeterminatezza della richiesta riferita un numero indefinito di atti che non consente la necessaria verifica del rapporto di strumentalità tra l'interesse del richiedente e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, con conseguente infondatezza, in parte qua del ricorso.

Per la rimanente parte il ricorso n.r.g. 108/2019 è fondato e va accolto.

La domanda di accesso è, infatti, rivolta nei confronti di un ente che esplica un servizio pubblico con la conseguenza che la sua attività deve considerarsi *“amministrativa”* e, come tale,

sicuramente esposta all'*actio ad exhibendum* ex artt. 22 e 23 della n. 241 del 1990. Sul punto valgono principi ormai consolidati secondo i quali le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti d'interesse pubblico e, quindi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguarda non soltanto l'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4923; Sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 252; C.G.A. 4 dicembre 2012, n. 1066 sicché è consentito l'esercizio dell'*actio ad exhibendum* nei confronti del gestore di un pubblico servizio e possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall'art. 23 l. n. 241 cit., in quanto pur essendo atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost. riguardano allo stesso modo l'attività volta all'emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune. Nella fattispecie qui in esame il diritto di accesso ai documenti richiesti deve essere riconosciuto in capo al ricorrente che vanta un interesse qualificato in relazione al procedimento

disciplinare definito con il “licenziamento”/revoca dell’incarico dirigenziale, al fine di consentirgli la possibilità di reagire in sede giurisdizionale; inoltre, il rapporto di impiego che lega il ricorrente alla società Messina servizi Bene Comune ha sicuramente natura e rilevanza pubblicistica incidendo sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale .

Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto di accesso in capo al ricorrente agli atti richiamati nel verbale di assemblea del 3 dicembre 2018 e dettagliatamente indicati con la medesima numerazione utilizzata in ricorso, ad eccezione di quelli già ottenuti dal ricorrenti (tra cui il citato verbale che risulta depositato in giudizio), trattandosi di atti che sono stati inequivocabilmente posti a base del procedimento avviato nei confronti del ricorrente e definito con il “licenziamento”.

A tale riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il soggetto che subisce un procedimento *latu sensu* “di controllo” ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere (cfr. tra le tante, Cons Stato Sez. V, 28 settembre 2012, n. 5132; sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 231) non ostandovi neppure presunte esigenze di riservatezza o di segretezza connesse all’eventuale (e allo stato non documentato) esposto inviato in Procura.

Analoghe conclusioni valgono per il ricorso recante n.r.g. 125/2019 concernente gli atti adottati nel corso dell'attività d'indagine condotta dalla Polizia Municipale nei confronti dell'operato del ricorrente che, tuttavia, si può ragionevolmente ritenere siano coincidenti con gli atti indicati in ricorso sub:

12) - Relazione del 26.11.2018 della Polizia Municipale di Messina con relativi allegati verbale s.i.t. dell'Ing. Michele Trimboli, verbale s.i.t. Ing. Roberto Lisi; verbale s.i.t. Sig. Filippo Marguccio;

13) Relazione di servizio del 2.12.2018 della Polizia Municipale di Messina;

14) Relazione di servizio conclusiva del 30.11.2018 della Polizia Municipale con relativi allegati;

15) Relazione di servizio della Polizia Municipale di Messina del 30.11.2018 con relativi allegati (in particolare verbale s.i.t. Sig. Palmeri Tommaso, del Sig. Munnia Gaetano, del Sig. Totaro Sabino, del Sig. Lo Presti Mario).

Conseguentemente, nei limiti sopra precisati, deve essere riconosciuto il diritto di accesso in capo al ricorrente e ordinato alla società Messina Servizi Bene Comune e al Comune di Messina in qualità di socio unico di provvedere all'ostensione degli atti richiamati nel verbale di assemblea del 3 dicembre 2018 ed elencati in ordine numerico, ad eccezione di quelli già ottenuti dal richiedente e indicati in motivazione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione

della presente sentenza; deve, inoltre, essere annullato il diniego di accesso opposto dalla società Messina Servizi Bene Comune con nota n. 9345/2018 (oggetto del ricorso n. 108/2019) e quello opposto dal Comune di Messina in qualità di socio unico nel verbale di assemblea del 7 dicembre 2018, in relazione alle richieste formulate al Comandante della Polizia Municipale (oggetto del ricorso n. 125/2019).

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie nei termini precisati in motivazione e per l'effetto annulla i dinieghi opposti alla richiesta di accesso e ordina a Messinaservizi Bene Comune S.p.A. e al Comune di Messina in qualità di socio unico di consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, l'accesso ai documenti menzionati nel verbale del 3 dicembre 2018 ad accezione di quelli già ottenuti dal ricorrente.

Condanna la società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. e il Comune di Messina, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 1000,00 oltre IVA, CPA. definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Francesco Elefante, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO